

VADEMECUM PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN REGIME DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO EX DM 55/14

1. LE FASI

La liquidazione deve essere effettuata tenendo conto della attività prestata dal difensore in relazione a **quattro fasi** individuate dal legislatore (Studio, Introduttiva, Istruttoria, Decisoria).

Si allega, a tal riguardo, **prospetto sinottico** che contiene un'elencazione delle attività riferite alle diverse fasi, predisposto sulla base delle esemplificazioni contenute nell'art. 12 del D.M. 55/14.

2. SCOMPOSIZIONE ed ACCORPAMENTO

La liquidazione deve essere effettuata attraverso il “raggruppamento” all'interno di ogni fase di tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento. Sicché anche attività posta in essere **in tempi diversi**, se riconducibili ad **un'unica fase**, devono essere ricomprese in un'unica voce che sarà liquidata in modo onnicomprensivo con riferimento a tutte le attività riconducibili alla fase.

3. ATTIVITA' DI FRONTE AL TL

Per la fase di impugnazione cautelare deve essere utilizzata **apposita tabella** prevista dal DM 55/14 (sotto il nome “cautelari personali” e “cautelari reali”) e la relativa richiesta deve essere inserita nell'unica istanza relativa al merito, presentata **al giudice del procedimento principale**.

4. ATTIVITA' NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

La stessa tabella n. 15 del DM 55/14 introduce altresì una voce riguardante le attività delle “**Indagini Preliminari**”, che devono quindi essere liquidate autonomamente.

Si tratta delle attività svolte nelle Indagini preliminari quando non vi sia **mai stato alcun intervento del Gip**, senza considerare l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (esempio: interrogatorio, memorie difensive, istanze di dissequestro al PM).

Tali attività vengono liquidate **dal Giudice del dibattimento** unitamente alla liquidazione della fase dibattimentale.

Il difensore nell'istanza, premettendo di non aver già presentato analoga istanza avanti al GIP, dovrà quindi inserire la **tabella per le indagini preliminari** nonché una ulteriore tabella per il dibattimento.

Si ricorda l'importanza di produrre le copie degli atti riguardanti l'attività difensiva svolta nel corso delle Indagini preliminari se non già a disposizione del Giudice.

5. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

L'importo da liquidare dovrà essere **proporzionato** alla durata e alla complessità dell'attività difensiva svolta in relazione ad ogni fase come sopra determinata.

A tale fine, è stato predisposto un modello con cinque scaglioni progressivi da utilizzare per l'orientamento nella liquidazione degli importi.

Si precisa che tali indicazioni **tengono già conto della riduzione di un terzo** per il patrocinio a spese dello stato ex art. 106 bis del TU 115/02.

Nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al Giudice l'eventuale liquidazione di compensi inferiori a quelli indicati come minimi nella tabella n. 15 del DM 55/14 deve ritenersi del tutto **eccezionale** e comunque deve essere espressamente **motivata** dal Giudice.

In casi di particolari complessità, è possibile liquidare compensi superiori a quelli indicati come massimi.

6. LIQUIDAZIONI STANDARD

E' stato concordato un importo standard di liquidazione, pari ad euro 750,00 oltre 15% per spese generali e oneri di legge, in relazione al **procedimento con rito direttissimo**, che viene definito in una o due udienze (ad esempio, processi definiti con istanza di applicazione pena o giudizio abbreviato non condizionato).

La liquidazione suddetta riguarda, complessivamente, sia la fase della convalida dell'arresto e della decisione sulla misura cautelare eventualmente richiesta dal P.M., sia la fase del vero e proprio giudizio direttissimo.

7. PARTE CIVILE

Sul compenso spettante al difensore della parte civile e sulle modalità di liquidazione dello stesso si ritiene che:

- Quando la Parte civile sia ammessa al Patrocinio a spese dello Stato il Giudice deve sempre (sia che l'imputato sia o meno a sua volta ammesso al Patrocinio) condannare l'imputato al pagamento a favore dello Stato della somma liquidata al difensore della Parte Civile ex art. 110 co. 3 TU 115/02 e contestualmente liquidare lo stesso importo all'avvocato ex art. 82 TU 115/02; il dispositivo dovrà contenere il nome della parte civile e del suo avvocato nonché il nome dell'imputato; si allega modello del capo di dispositivo relativo alle spese per la parte civile.
- Il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà specificare detta condizione nella propria nota spese;
- Successivamente alla sentenza il difensore di parte civile dovrà richiedere il pagamento del medesimo importo liquidato dal Giudice, redigendo apposita domanda secondo il modello allegato al presente vademecum, da inoltrare al sistema SIAMM unitamente al dispositivo della sentenza;

8. REDDITO ZERO

Il richiedente non potrà limitarsi ad indicare "reddito zero", ma **dovrà indicare, sinteticamente, i mezzi di sussistenza** (aiuti, erogazioni di amici, parenti o enti di assistenza), conformemente all'indirizzo della Suprema Corte (per la cui disamina si rimanda allo specifico punto del protocollo).

Il Giudice, **in caso di mancanza** della suddetta indicazione, potrà richiedere approfondimenti assegnando termine a mente dell'art. 79 ultimo comma TU 115/2002.

9. CERTIFICAZIONE CONSOLARE

La prova della **impossibilità** a presentare la documentazione consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 comma 2 del TU 115/2002 (che abilita l'autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo) é integrata dalla **documentazione della richiesta inoltrata all'autorità consolare** e dal decorso di un termine congruo per la risposta, possa essere individuato in quello di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Al proposito si segnala, ancora, che la mancata allegazione della certificazione consolare **non è causa d'inammissibilità** dell'istanza (cfr. art. 79 TU 115/2002, commi 1 e 2): il Giudice, laddove l'istanza non sia corredata dalla certificazione dell'autorità consolare ovvero dalla documentazione della relativa richiesta, non dichiarerà inammissibile l'istanza, ma **assegnerà un termine** entro il quale il soggetto istante dovrà provvedere all'integrazione della documentazione nei termini anzidetti, ovvero a segnalare per iscritto il silenzio serbato dall'Autorità Consolare sino al termine assegnato;

10. PARAMETRI NEL TEMPO

Ai fini della liquidazione le successioni temporali dei vari decreti ministeriali possono essere schematizzate nel seguente modo:

- 1) Tabella vigente dal 23/08/2012 al 31/12/2013 (valori DM 140/12 e riduzione del 50% come da medesimo decreto; senza rimborso forfettario spese generali).
- 2) Tabella "interregno", vigente dall'01/01/2014 al 02/04/2014 (valori DM 140/12 con riduzione del "terzo" ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002: **unica** riduzione consentita; senza rimborso forfettario spese generali).
- 3) Tabella in vigore dal 03/04/2014 (parametri DM 55/14 con unica riduzione del "terzo" ex art. 106 bis DPR 115/02 stante l'eliminazione di ogni ulteriore decurtazione in base al citato DM 55/14; con rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%).

11. MODULISTICA

Si allegano i moduli relativi alle richieste e ai provvedimenti di liquidazione predisposti dalla Commissione mista per le questioni attinenti al Patrocinio a spese dello Stato .

Si allega altresì modello di istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, parimenti predisposta dalla Commissione.

Allegati:

1. prospetti contenenti gli importi relativi a ogni singolo organo giudicante secondo il DM 55/14 già ridotti di un terzo ex art. 106 bis TU 115/02;
2. tavola sinottica con la descrizione delle attività ex art. 12 co. 3 DM 55/14;
3. Modelli di richiesta di liquidazione
 - A) modello di nota per l'istanza di liquidazione dei compensi al G.I.P. G.U.P.;
 - B) modello di nota per l'istanza di liquidazione dei compensi al Tribunale in composizione collegiale;
 - C) modello di nota per l'istanza di liquidazione dei compensi al Tribunale in composizione monocratica;
 - D) modello di richiesta di liquidazione standard per il procedimento con rito direttissimo;
 - E) modello di istanza di dare esecuzione alla liquidazione del compenso a favore del difensore della P.C. ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
4. Modello decreto di liquidazione dei compensi G.I.P./G.U.P.
5. Modelli decreto di liquidazione per le altre sezioni del Tribunale
 - A) modello decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale in composizione collegiale (dibattimento);
 - B) modello decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale in composizione monocratica.
 - C) modello decreto di liquidazione dei compensi standard per il procedimento con rito direttissimo
 - D) modello dispositivo con liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
6. Modello di istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato